

SIGLATI OGGI AL MINISTERO DELL'INTERNO

l'Accordo stralcio per utilizzo del Fondo Risorse Decentrate e l'Accordo per le Progressioni Economiche relativi all'anno 2020

In seguito ai rilievi mossi dal MEF e dalla Funzione Pubblica ai precedenti ed analoghi accordi sindacali firmati, alla fine di luglio 2020, solo da CGIL, CISL e UIL, l'Amministrazione lo scorso 23 settembre aveva indetto una prima riunione, presentando delle nuove bozze dei medesimi accordi che però si spingevano ben oltre il recepimento delle obiezioni mosse dal MEF e dalla Funzione Pubblica.

Pertanto, avevamo deciso di non firmare quelle bozze di accordo, indicando i possibili correttivi che, se accolti, avrebbero potuto determinare un nostro mutamento di orientamento.

Dopo una pausa di riflessione, necessaria per la valutazione delle obiezioni di parte sindacale, l'Amministrazione ha fatto pervenire delle nuove bozze degli accordi, nelle quali vengono accolte le richieste che erano state da noi avanzate.

Pertanto la FLP ha firmato i due accordi:

Accordo stralcio per utilizzo del Fondo Risorse Decentrate anno 2020

Accordo per le Progressioni Economiche anno 2020

che ora dovranno essere nuovamente vagliati dagli organi di controllo e che si allegano al presente notiziario.

A cura del Coordinamento Nazionale FLP Interno



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

ACCORDO STRALCIO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE ATTUALMENTE DISPONIBILI DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DI AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2020

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018;

VISTO l'art. 3 dell'Accordo per l'utilizzo delle risorse del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2019, sottoscritto in data 3 luglio 2020, con il quale le parti hanno concordato di programmare, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2020, un numero di passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore all'interno delle aree pari a 4.821 unità, per un onere complessivo pari a euro 11.280.191,81, a valere sulle risorse consolidate del Fondo risorse decentrate di amministrazione per l'anno 2020.

CONSIDERATE le attuali disponibilità del Fondo risorse decentrate di Amministrazione per l'anno 2020;

RITENUTO opportuno destinare in via prioritaria una quota delle risorse attualmente disponibili relative alle risorse consolidate del Fondo risorse decentrate di Amministrazione, per l'anno 2020, al finanziamento di progressioni economiche interne alle aree;

RITENUTO altresì di destinare ad un successivo accordo integrativo la quota rimanente delle risorse che si renderanno ulteriormente disponibili per l'esercizio finanziario 2020;

VISTI gli artt. 7 e 77 del sopra citato CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018;

VISTA l'ipotesi di accordo stralcio per l'utilizzo delle risorse attualmente disponibili del fondo risorse decentrate di amministrazione per l'anno 2020 sottoscritta il 23 luglio 2020;

VISTA la certificazione rilasciata dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno in data 4 agosto 2020;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato – IGOP prot. n. 182289 del 4 settembre 2020 con la quale è stato evidenziato che l'ammontare complessivo del fondo è pari ad euro 24.053.042,79, di cui euro 13.725.075,29 costituenti la quota delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità (tale importo comprende le risorse di cui all'articolo 1, comma 149, della legge di bilancio 30 dicembre 2020 n. 145 dell'anno 2020);

VISTA, altresì, la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali – Servizio Contrattazione Collettiva nr. 56945 del 7 settembre 2020, con la quale è stato espresso parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi di accordo, nei limiti delle osservazioni espresse dal citato Ufficio e con le modifiche richieste nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato – IGOP

LE PARTI CONCORDANO:

Art. 1

Fondo risorse decentrate di amministrazione

L'importo relativo alle risorse consolidate del Fondo risorse decentrate di amministrazione per l'anno 2020, allo stato ammontanti ad euro **13.725.075,29** come riportato nel prospetto allegato "A", è utilizzato per le finalità indicate nei seguenti articoli, in osservanza di quanto stabilito dagli artt. 7 e 77 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018;



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

Art. 2

Progressioni economiche all'interno delle Aree con decorrenza 1° gennaio 2020

Dall'ammontare del Fondo risorse decentrate di amministrazione 2020 è individuata la somma di euro **11.280.191,81**, a valere sulle risorse consolidate del citato Fondo al fine di finanziare le progressioni economiche all'interno delle Aree pari a 4.821 unità, la cui decorrenza sarà al 1° gennaio 2020.

La quota rimanente delle risorse consolidate del citato Fondo e le eventuali economie confluiranno nell'ambito delle ulteriori risorse destinate al successivo accordo integrativo di cui in premessa.

La percentuale di personale interessato alla procedura in argomento, nel rispetto dell'art. 23 del d.lgs. n. 150/2009, risulta limitata al 41,27 % e, comunque non superiore al 50 % della platea dei potenziali beneficiari, pari a 11.681 unità.

L'individuazione dei contingenti di personale cui attribuire la fascia retributiva immediatamente superiore al termine dello svolgimento delle relative procedure selettive e la connessa quantificazione delle risorse finanziarie occorrenti sono individuati nell'unito prospetto "B" che, allegato al presente accordo, ne costituisce parte integrante. Tali contingenti sono comprensivi delle posizioni economiche da riservare al personale che presta servizio nell'ambito degli uffici del Ministero dell'Interno che hanno sede nella provincia autonoma di Bolzano, per un numero corrispondente alle unità di personale individuate nel citato allegato "B".

I criteri per l'attribuzione degli sviluppi economici sono definiti nell'allegato "C".



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

Art. 3

Risoluzione di controversie

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione o sull'applicazione dell'accordo, si applicano le vigenti disposizioni contrattuali e di legge che disciplinano la materia.

Per l'Amministrazione

Direttore Centrale per le politiche del
personale dell'amministrazione civile
Prefetto Manzone

Per le Organizzazioni Sindacali

CGIL/FP

CISL/FP

UIL/PA

CONFINTESA FP

CONFSAL/UNSA

FLP

USB

**ACCORDO STRALCIO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE ATTUALMENTE DISPONIBILI
DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020**

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020		
	<i>- AMMONTARE DELLE RISORSE CONSOLIDATE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'</i>	EURO 13.725.075.29

ALLEGATO B**PASSAGGI ECONOMICI INTERNI ALLE AREE - dec. 01/01/2020**

AREA	PASSAGGIO RETRIBUTIVO	DIFFERENZIALE UNITARIO ANNUO LORDO STATO (A)	UNITA' DI PERSONALE (B)	di cui per i ruoli di Bolzano (Comm. Gov.)	di cui per i ruoli di Bolzano (Questura)	TOTALE ANNUO LORDO STATO AXB
TERZA AREA	DA F6 A F7	€ 2.834,26	135	0	0	€ 382.625,10
	DA F5 A F6	€ 2.897,44	114	0	0	€ 330.308,16
	DA F4 A F5	€ 2.612,88	147	1	0	€ 384.093,36
	DA F3 A F4	€ 3.802,37	968	3	1	€ 3.680.694,16
	DA F2 A F3	€ 2.182,38	329	1	1	€ 718.003,02
	DA F1 A F2	€ 1.181,77	301	2	1	€ 355.712,77
SECONDA AREA	DA F5 A F6	€ 962,03	142	0	0	€ 136.608,26
	DA F4 A F5	€ 1.181,57	498	2	0	€ 588.421,86
	DA F3 A F4	€ 1.866,48	771	6	3	€ 1.439.056,08
	DA F2 A F3	€ 2.321,51	832	0	4	€ 1.931.496,32
	DA F1 A F2	€ 2.282,83	584	0	1	€ 1.333.172,72
PRIMA AREA	DA F2 A F3	€ 989,67	0			€ -
	DA F1 A F2	€ 913,16	0			€ -
			4.821	15	11	€ 11.280.191,81



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile

Procedure di selezione per l'attribuzione della fascia retributiva superiore riservata al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile

Personale ammesso alle procedure di selezione

Sono ammessi alle procedure di selezione per le progressioni economiche all'interno delle Aree - anno 2020 tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale, appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile, in possesso dei requisiti alla data del 1° gennaio 2020, in servizio a tempo indeterminato, pieno o parziale, alla data di scadenza del bando di selezione, anche se collocati in posizione di comando, fuori ruolo o assegnazione temporanea comunque denominata presso altra pubblica amministrazione.

Possono partecipare alle procedure di selezione i dipendenti che alla data del 1° gennaio 2020 abbiano maturato una permanenza non inferiore a due anni nella fascia retributiva di appartenenza. A tal fine saranno valutati anche i periodi di servizio prestato esclusivamente con contratto di lavoro a tempo determinato, come previsto dall'articolo 55 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018.

Non possono partecipare alle procedure di selezione i dipendenti che nei due anni precedenti alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari, con esclusione del rimprovero verbale, del rimprovero scritto o della multa, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

Criteri per l'attribuzione dei punteggi e per la formazione delle graduatorie

Le graduatorie delle procedure di selezione per le progressioni economiche anno 2020 sono formate secondo il punteggio attribuito in base alla valutazione dei criteri sottoindicati.

A) Passaggi da una fascia retributiva all'altra nell'ambito dell'Area funzionale seconda

1) TITOLI DI STUDIO (max 56 punti)

Viene valutato il titolo di studio di livello più elevato. I punteggi attribuiti ai titoli di studio non vengono sommati.

- | | |
|---|-----------|
| – Diploma d'istruzione secondaria di primo grado | 46 punti; |
| – Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi triennale | 49 punti; |
| – Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi quadriennale o quinquennale | 51 punti; |
| – Diploma universitario - Laurea triennale | 54 punti; |
| – Diploma di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale | 56 punti; |



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile

2) ESPERIENZA PROFESSIONALE (max 56 punti)

- a. Punti 3 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nella fascia retributiva di appartenenza dell'Area funzionale seconda, in quella equiparata nella corrispondente Area B e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- b. Punti 1 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nelle fasce retributive inferiori dell'Area funzionale seconda, in quelle equiparate nella corrispondente Area B e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- c. Punti 0,50 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nelle fasce retributive dell'Area funzionale inferiore rispetto a quella di appartenenza, in quelle nella corrispondente Area A e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- d. Punti 0,25 per ciascun anno di servizio di ruolo svolto in Amministrazioni pubbliche diverse dall'Amministrazione civile dell'interno;

3) VALUTAZIONE PERSONALE ANNO 2019 (max 56 punti)

- | | |
|---|-------------|
| a. Giudizio eccellente | punti 56; |
| b. Giudizio ottimo | punti 54.5; |
| c. Giudizio adeguato o non valutato anno 2019 | punti 53.5. |

B) Passaggi da una fascia retributiva all'altra nell'ambito dell'Area funzionale terza

1) TITOLI DI STUDIO (max 56 punti)

Nella categoria 1a) viene valutato il titolo di studio di livello più elevato. I punteggi attribuiti ai titoli di studio nella predetta categoria non vengono sommati.

1a) Titoli di studio

- | | |
|--|-----------|
| - Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi triennale | 46 punti; |
| - Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi quadriennale o quinquennale | 48 punti; |
| - Diploma universitario e laurea di primo livello non richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo professionale posseduto | 49 punti; |
| - Diploma di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale non richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo professionale posseduto | 51 punti; |
| - Laurea di primo livello e diploma universitario richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo professionale posseduto | 51 punti; |
| - Diploma di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale richiesti per l'accesso dall'esterno nel profilo professionale posseduto | 53 punti; |

1b) Titoli post lauream (max 3 punti)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile

- Master universitario di primo livello rilasciato da Università legalmente riconosciute attinente per materia al profilo professionale posseduto 1 punto;
- Master universitario di secondo livello rilasciato da Università legalmente riconosciute o diplomi rilasciati da Scuole di specializzazione di Università legalmente riconosciute o abilitazioni professionali attinenti per materia al profilo professionale posseduto 2 punti;

2) ESPERIENZA PROFESSIONALE (max 56 punti)

- a. Punti 3 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nella fascia retributiva di appartenenza dell'Area funzionale terza, in quella equiparata nella corrispondente Area C e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- b. Punti 1 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nelle fasce retributive inferiori dell'Area funzionale terza, in quelle equiparate nella corrispondente Area C e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- c. Punti 0.50 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nelle fasce retributive delle Aree funzionali inferiori rispetto a quella di appartenenza, in quelle nelle corrispondenti Aree A e B e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- d. Punti 0.25 per ciascun anno di servizio di ruolo svolto nelle Amministrazioni pubbliche diverse dall'Amministrazione civile dell'interno.

3) VALUTAZIONE PERSONALE ANNO 2019 (max 56 punti)

- a. Giudizio eccellente punti 56;
- b. Giudizio ottimo punti 54,5;
- c. Giudizio adeguato o non valutato anno 2019 punti 53,5.

A parità di punteggio costituiscono **titolo preferenziale**:

a. l'esperienza maturata con distacco all'estero, in relazione al periodo di effettivo servizio svolto all'estero, comunque non inferiore ad un anno continuativo, senza demerito, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 184, recante il "Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri";

b. la minore età anagrafica.

Circa il punteggio attinente alla voce "titoli di studio" nell'ambito della procedura per l'attribuzione della fascia retributiva superiore riservata al personale dell'Area funzionale terza sono, altresì, valutabili i titoli di studio dichiarati equipollenti in base all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 o equiparati ai titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno nel profilo professionale posseduto in base ai decreti interministeriali 9 luglio 2009 e 11 novembre 2011.

I titoli di studio conseguiti presso Istituti di istruzione, Università e Istituti di istruzione universitaria esteri sono considerati validi se sono stati dichiarati equipollenti ai sensi del decreto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile

legislativo 16 aprile 1994, n. 297 o della legge 11 luglio 2002, n. 148 o equivalenti ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Sono ammessi con i riserva i titoli di studio per i quali, entro il termine ultimo di presentazione della domanda, sia stata presentata istanza di riconoscimento dell'equivalenza. Sarà cura del candidato specificare nella domanda gli estremi del provvedimento di riconoscimento o l'istanza di riconoscimento dell'equivalenza.

Circa il punteggio attinente alla voce “**esperienza professionale**” si considera la decorrenza economica e per il calcolo del punteggio si applica la seguente regola di carattere generale: le frazioni di anno vengono calcolate in dodicesimi; il mese si considera convenzionalmente di 30 giorni; il periodo da 1 a 15 giorni non si prende in considerazione; il periodo da 16 a 30 giorni si considera come mese intero. La medesima regola si applica ai periodi di aspettativa di cui agli articoli 7 e 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo del CCNL 1998-2001 del personale del Comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 maggio 2001, e agli articoli 40, 41 e 42 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018, fatte salve le specifiche disposizioni normative e contrattuali che ne dispongano la computabilità ai fini dell'anzianità di servizio.

Non si computano i periodi di esonero di cui all'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, né i periodi di servizio prestati con contratti di formazione lavoro, apprendistato, tirocini formativi, LSU, contratti di collaborazione o altri contratti di lavoro non subordinato o parasubordinato.

Nelle ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro si prende in considerazione anche il periodo di servizio svolto nei ruoli dell'Amministrazione civile antecedentemente alla cessazione dal servizio.

Il servizio prestato come militare di leva si computa solo se svolto in posizione di aspettativa o congedo successivamente all'assunzione in servizio.

Ai fini del computo dell'esperienza professionale, per gli anni 2017, 2018 e 2019, per il servizio prestato presso l'Amministrazione civile al personale che ha ricevuto, per ogni singolo anno del triennio, la valutazione di “**non adeguato**” non verrà computato alcun punteggio previsto per l'anno di riferimento.

Circa il punteggio attinente alla voce “**valutazione personale**”, al personale che nell'anno 2019 ha riportato una valutazione negativa o che non è stato valutato in quanto cessato dal servizio e poi riassunto con ricostituzione del rapporto di lavoro in base alla vigente normativa contrattuale non sarà attribuito alcun punteggio.

I dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie non usufruiscono delle preferenze e precedenza previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dalle ulteriori normative regolanti la materia.